
Direzione COESIONE SOCIALE

Settore Edilizia sociale

DETERMINAZIONE NUMERO: 1533 DEL: 19/12/2018

Codice Direzione: A15000

Codice Settore: A1507A

Legislatura: 10

Anno: 2018

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: Dott. Gianfranco Bordone

Oggetto

Aggiornamento dei limiti di reddito per l'anno 2019 degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale.

L'art. 20 della legge 5 agosto 1978 n. 457 stabilisce i limiti massimi di reddito, per l'accesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di abitazioni destinate ad essere cedute in proprietà costruite da enti pubblici, cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi, imprese di costruzione o loro consorzi. Definisce inoltre il limite di reddito per gli assegnatari di abitazioni destinate alla locazione costruite da comuni o da Istituti autonomi per le case popolari e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui a tasso agevolato. Tali limiti risultano soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'articolo 3 della citata legge n. 457/78; l'aggiornamento è effettuato, ai sensi dell'articolo 2, dal C.I.P.E. su proposta del C.E.R., previo parere della Commissione Consultiva Interregionale.

Il decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59, al titolo III, Capo II sezione III Edilizia Residenziale Pubblica, art. 60, primo comma, lettera e), tra le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali inserisce la "fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni".

La legge regionale 15.3.2001, n. 5, avente titolo "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26.4.2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")" al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera m), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione

elenca anche la seguente: "la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici dell'edilizia residenziale pubblica".

Con la D.G.R. n. 45-7426 del 21.10.2002 sono stati variati i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5.8.1978, n. 457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6.8.1996 n. 59 (FIP 1996), 24.3.1997 n. 16/97 (FIP 1997), 6.12.1999 n. 31 (FIP 1999), aggiornati con la determinazione dirigenziale n. 201 del 21.11.2001, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2001 ed il mese di marzo 2002, che risultava essere pari al + 2,4%; si è stabilito inoltre che i suddetti limiti di reddito fossero variati annualmente sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso mese dell'anno precedente, che la loro applicazione decorresse dal 1° gennaio dell'anno successivo e di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli aggiornamenti dei limiti di reddito.

Con la determinazione n. 585 del 10.11.2009 sono stati aggiornati i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica agevolata per l'anno 2010 sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo 2010 confrontato con quello dello stesso mese dell'anno precedente e si è ritenuto di applicare tali limiti di reddito anche per le assegnazioni di alloggi realizzati in attuazione della legge 8.2.2001, n. 21 Piano Operativo approvato con D.G.R. n. 4-8482 del 24.2.2003 - 20.000 abitazioni in affitto.

Con la determinazione dirigenziale n. 982 del 3.12.2015 sono stati aggiornati i limiti di reddito per l'anno 2016 degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata (art. 4 legge 179/92 e art. 9 legge 493/93).

Con la D.G.R. n. 21-2454 del 28.3.2006 la Giunta Regionale ha aggiornato i limiti massimi di reddito per l'accesso agli alloggi destinati alla locazione permanente e alla locazione temporanea realizzati ai sensi dell'art. 9 della legge 493/93, la deliberazione ha inoltre stabilito che i suddetti limiti di reddito siano variati annualmente con determinazione dirigenziale e che la loro applicazione decorra dal primo gennaio dell'anno successivo.

Con la D.G.R. n. 22-2620 del 19.4.2006 la Giunta Regionale ha aggiornato i limiti massimi di reddito per l'accesso agli alloggi destinati alla locazione permanente realizzati ai sensi dell'art. 4 della legge 17.2.1992, n. 179 e demandava ad apposito provvedimento dirigenziale l'aggiornamento annuale di tali limiti, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, in analogia a quanto assunto per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e per gli interventi di cui all'art 9 della legge 493/93.

Con la D.C.R. n. 93-43238 del 20.12.2006 di approvazione del "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 ha stabilito, tra l'altro, che possono accedere alla locazione degli alloggi i cittadini il cui limite di reddito non risulta superiore a quello di accesso in vigore per l'edilizia sovvenzionata maggiorato del 30%.

Con determinazione dirigenziale n. 1227 del 5.11.2018 è stato aggiornato il limite di accesso all'edilizia sociale (sovvenzionata) per l'anno 2019, pari a euro 21.307,86 conseguente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Considerato che:

- occorre aggiornare i limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata, Agevolata sperimentale e Sovvenzionata (art. 4 legge 179/92 e art. 9 legge 493/93);

- l'aggiornamento dei limiti di reddito degli assegnatari e acquirenti di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata (art. 4 legge 179/92 e art. 9 legge 493/93) è conseguente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) diffuso dall'Istituto Nazionale di Statistica da cui risulta che la variazione percentuale tra il mese di marzo 2017 e il mese di marzo 2018 è pari al + 0,7% (positivo);

Risulta inoltre opportuno, al fine di consentire alle Amministrazioni Comunali di applicare gli adeguamenti di cui alla presente determinazione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, confermare che i nuovi limiti di reddito decorrano dal 1° gennaio 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

- visti gli art. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- visto l'art. 17 della legge regionale del 28.7.2008, n. 23;

d e t e r m i n a


- di aggiornare i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5.8.1978, n. 457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16 (FIP 1997), 6.12.1999 n. 31 (FIP 1999), del programma regionale "Residenze per anziani in Piemonte", della legge 8.2.2001, n. 21, Contratti di Quartiere II e Programma di Riqualficazione Urbana per alloggi a canone sostenibile, Piano Operativo 20.000 alloggi in affitto, del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 e del Piano Nazionale di edilizia Abitativa di cui al D.P.C.M. del 16 luglio 2009, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT del costo della vita (FOI) fra il mese di marzo 2017 ed il mese di marzo 2018, che risulta essere pari a + 0,7% (positivo), così come indicato nell'allegato "A" alla presente determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
- di aggiornare il limite di reddito del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 misura di intervento edilizia agevolata-sperimentale incrementando del 30% il limite di reddito per l'accesso all'edilizia sociale sovvenzionata stabilito con D.D. n. 1227 del 5.11.2018 di cui all'allegato "B" alla presente determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
- di aggiornare i limiti di reddito per l'accesso agli alloggi destinati alla locazione permanente e alla locazione temporanea realizzati ai sensi dell'art. 9 della legge 493/93 e dell'art. 4 della legge 17.2.1992, n. 179, sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita (FOI) fra il mese di marzo 2017 ed il mese di marzo 2018 che risulta essere pari a + 0,7% (positivo) così come indicato nell'allegato "C" alla presente determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Avverso la presente determinazione è ammessa ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della L.R. 18.10.2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Visto Il Vice Direttore
Dott. Livio Tesio



Il funzionario estensore:
dott. Jonny Maina



Il Direttore
Dott. Gianfranco Bordone



Allegato "A" alla determinazione avente per oggetto: Aggiornamento dei limiti di reddito, per l'anno 2019, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sociale.

LIMITI MASSIMI DI REDDITO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN VIGORE DAL 01.01.2019

DESTINAZIONE D'USO	FINANZIAMENTO LEGGE 5/08/1978, n° 457		RAPPORTO TRA TASSO AGEVOLATO E TASSO DI RIFERIMENTO	FINANZIAMENTO LEGGE 17/02/1992, N. 179, VIII PROGRAMMA DI EDILIZIA AGEVOLATA E SOVVENZIONATA		L.R. 6/12/1999 n° 31 L.R. 24/03/1997 n° 16 L.R. 6/08/1996 n° 59 L. 179/92 Economie 8° Residenze anziani	L. 8/2/2001 n. 21 Piano Operativo D.G.R. 4-8284 del 24.2.2003	PROGRAMMA CASA: 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012	CONTRATTI DI QUARTIERE II, PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE, PIANO NAZIONALE	
	LIMITE DI REDDITO DEGLI ACQUIRENTI	LIMITE DI REDDITO DEGLI ASSEGNATARI		LIMITE DI REDDITO DEGLI ACQUIRENTI	LIMITE DI REDDITO DEGLI ASSEGNATARI O ACQUIRENTI					LIMITE DI REDDITO DEGLI ASSEGNATARI
PROPRIETA'	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
		29.011,00		30						
		31.916,00		50						
LOCAZIONE			70							
		29.011,00	20	29.011,00	29.011,00	29.011,00	29.011,00	29.011,00	29.011,00	
				29.011,00	31.916,00	43.451,00	43.451,00	43.451,00	43.451,00	
LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA, VENDITA, PROPRIETA', RISCATTO DOPO 15 ANNI										

Note: I limiti di reddito sono calcolati ai sensi dell'art. 20 della legge 457/78. Le modalità per la determinazione del reddito sono stabilite dall'art. 21 della legge 457/78

Limiti di reddito arrotondati all'unità di euro

AS

Allegato "B" alla determinazione avente per oggetto: Aggiornamento dei limiti di reddito, per l'anno 2019, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sociale.

PROGRAMMA CASA "10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012"

LIMITI DI REDDITO DI ACCESSO EDILIZIA AGEVOLATA-SPERIMENTALE

stabiliti secondo le modalità degli artt. 20 e 21 della legge
5.8.1978, n. 457

(APPLICABILE DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019)

LIMITE ACCESSO (€)

27.700,00

3

40

Allegato "C" alla determinazione avente per oggetto: Aggiornamento dei limiti di reddito, per l'anno 2019, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sociale.

LIMITI MASSIMI DI REDDITO PER GLI INTERVENTI REALIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 493 ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 17.2.1992, N. 179 IN VIGORE DALL'01.01.2019

LOCAZIONE PERMANENTE

Numero di componenti il nucleo familiare	Limite accesso per locazione permanente in €
Fino a 2	29.011,00
2,5	32.202,00
3	35.392,00
3,5	38.293,00
4	41.194,36
4,5	43.805,00
5 o più	46.416,00

LOCAZIONE A TEMPO DETERMINATO (MINIMO 8ANNI)

Numero di componenti il nucleo familiare	Limite accesso per locazione temporanea in €
Fino a 2	43.451,00
2,5	48.230,00
3	53.010,00
3,5	57.355,00
4	61.700,00
4,5	65.612,00
5 o più	69.521,00

N.B.:

Il reddito delle famiglie con diverso numero di componenti è ragguagliato sulla base della Tabella di Equivalenza. Il reddito convenzionale è calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5.08.1978, n. 457 e s.m.i.; si precisa che il reddito del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico. Ai fini del calcolo del reddito convenzionale qualora alla formazione del medesimo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono decurtati del 40%.

Limiti di reddito arrotondati all'unità di euro

TABELLA DI EQUIVALENZA

Componenti Convenzionali Nucleo familiare (I figli a carico corrispondono a 0,5 unità)	Fino a 2	2,5	3	3,5	4	4,5	>4,5
Coefficiente	1	1,11	1,22	1,32	1,42	1,51	1,6

